

**Ufficio Anticorruzione e prevenzione**

**degli illeciti (Legge 190/2012)**

**Il Segretario generale**

Rho, martedì 13 maggio 2014

Al Presidente dell'ANAC

Autorità Nazionale Anti Corruzione

ROMA

[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**Oggetto: quesito sulla applicabilità e protezione (ai whistleblower) dipendenti pubblici**

Egregio Presidente

Si richiede, nelle more della abolizione dei **segretari comunali** (vedi letterina punto 13 di 44 del presidente del consiglio *pro-tem* del *pore* 30/04/2014),

**se avendo ancora i medesimi segretari comunali e provinciali (per poco?) la qualifica di pubblico dipendente qualora denunciassero illeciti fosse operante anche per loro la tutela prevista dalla legge n.190/2012 e specificatamente in che modo.**

Poiché ad avviso di chi scrive essendo *lex specialis* posteriori rispetto all'ordinamento DPR 465/97 nonché al D.Lgs.267/2000 modificato più volte in violazione dell'art.1 con leggi finanziarie e di stabilità, dovrebbe essere prevalente sia con il contrasto dell'art. 100 TUEL (e delle specifiche modifiche alla adozione dell'atto espresso finale), sia in tutti i casi in cui di fatto il dipendente pubblico che ha denunciato illeciti venga trasferito, allontanato o comunque danneggiato, per un elenco non esaustivo: es. scioglimento di convenzione di segreteria, richiesta di modifica di decreto di reggenza, revoca o annullamento di provvedimento di supplenza mancata conferma in caso di nuove elezioni anche in caso di Sindaco diverso dal precedente, mobbing, comportamenti discriminatori, isolamento, mancata circolarità delle informazioni ecc....

Si fa sommessamente presente che il quesito formulato pur non rivestendo carattere di urgenza potrebbe essere soddisfatto, se non in modo adeguatamente celere, dopo la abolizione diretta della figura dei responsabili anticorruzione (segretari comunali), qualora il presidente del consiglio, insieme con i ministri Madia, Del Rio, dia esecuzione alla missiva con iniziative legislative in linea con quanto dichiarato.

Lasciando da parte l'entusiasmo di 3.243 titolari di sede di segreteria iscritti all'albo che quotidianamente dovrebbero recarsi al lavoro con passo svelto e con il sorriso dei capretti in periodo pasquale, porgo i miei migliori saluti.

Il Responsabile Prevenzione Illeciti

Paolo Bertazzoli Segretario Generale

Allegato 1) Estratto della L.190/2012

1. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). - 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».